COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

Provincia di Siena

REGOLAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA "PINOLINO"

- approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2016
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21.03.2018
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.03.2019
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24.02.2021
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/05/2022

- PREMESSA

TITOLO I
Oggetto del regolamento

Art. 1 - Oggetto del regolamento

TITOLO II
SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 2 - Finalità del sistema
Art. 3 - Elementi costitutivi del sistema
Art. 4 - Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema

TITOLO III
SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

Art. 5 - Forme di gestione dei servizi di titolarità pubblica
Art. 6 - Rapporti fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni
Art. 7 - Elenco zonale degli educatori domiciliari

TITOLO IV
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 8 - Informazione sui servizi e facilità di accesso
Art. 9 - Informazione sui servizi
Art.10 - Integrazione di bambini/e disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione
Art. 11 - Attestazione handicap e diagnosi funzionale
Art. 12 - Partecipazione delle famiglie
Art. 13 - Organi di partecipazione

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI: ACCESSO, FREQUENZA
E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

Art. 14 - Utenza potenziale del servizio e ammissioni

Art. 15 - Bandi pubblici e domande d’iscrizione
Art. 16 - Nido d’infanzia: graduatorie d’accesso
Art. 17 - Nido d’infanzia: organizzazione e frequenza
Art. 18 - Rette

TITOLO VI
GESTIONE EDUCATIVA E ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 19 - Coordinamento pedagogico
Art. 20 - Organizzazione del lavoro interno
Art. 21 - Formazione permanente
Art. 22 - Servizio di refezione

TITOLO VII
NORME IGIENICO-SANITARIE

Art. 23 - Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici
Art. 24 - Ammissione
Art. 25 - Riammissione a seguito di assenza Art.
Art. 26 - Comportamento con il bambino malato

TITOLO VIII
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

Art. 27 - Autorizzazione al funzionamento e accreditamento

TITOLO IX
NORME FINALI

Art. 28 - Norma finale

PREMESSA
Il Comune di Monteroni d'Arbia riconosce la necessità:

1. di garantire la presenza di servizi educativi di qualità e affidabilità per i bambini da 0/3 anni in tutto il territorio comunale,
2. di coordinare le offerte esistenti nel territorio comunale, garantendo ai cittadini uguali sistemi di accesso e omogenee modalità organizzative e gestionali nei servizi educativi 0/3.

TITOLO I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26.07.2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e al Regolamento Regionale 30.07.2013 n. 41/R "Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R. 26 luglio 2002, n. 32", e successive modifiche, disciplina il funzionamento del servizio educativo nido d'infanzia nel territorio del Comune di Monteroni d'Arbia.

TITOLO II
SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 2 – FINALITA' DEL SISTEMA

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
4. I servizi all'infanzia sono improntati alla prevenzione e alla rimozione delle situazioni di svantaggio fisico, sociale o culturale che possono limitare il pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
5. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
6. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e

sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

7. I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.

ART.3 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

1. Il servizio educativo di nido d'infanzia è riconducibile alla tipologia prevista dall' art. 4 della L.R. n. 32/2002 e, in specifico, all' art. 2 del R.R. 41/R del 2013.
 Tali servizi possono essere organizzati in base ai bisogni espressi dalla popolazione e alle risorse disponibili, anche in collaborazione con altri soggetti del territorio.

ART.4 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.
3. Il Comune di Monteroni d'Arbia svolge funzioni di vigilanza ed esercita sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio le funzioni di indirizzo e di controllo; può attivare procedure di autorizzazione e di accreditamento, di cui al successivo Titolo VIII del presente Regolamento.

TITOLO III
SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART.5 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITA' PUBBLICA

1. Il Comune di Monteroni d'Arbia, con riferimento alla quota di servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive integrazioni e modificazioni.

ART.6 – RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI: LE CONVENZIONI

1. Il Comune di Monteroni d'Arbia, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati qualora presenti ed attivi sul proprio territorio.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 a) la quota di posti – parziale o totale – riservata al Comune di Monteroni d'Arbia dal servizio privato accreditato;
 b) le forme di gestione delle ammissioni, attingendo da graduatoria comunale ovvero da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dal Comune di Monteroni d'Arbia;

c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
d) il valore economico del buono-servizio e le forme di liquidazione a carico del Comune;
e) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
f) le forme di controllo sul servizio accreditato e convenzionato.

ART. 7 –ELENCO ZONALE DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI

1. Il servizio domiciliare può essere svolto da educatori iscritti nell'apposito elenco zonale e che comunque siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale n. 41/R del 31 luglio 2013 artt. 13-14.
2. La Zona Senese ha redatto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 18 del Regolamento Regionale n. 41/R del 31 luglio 2013, l'elenco zonale degli Educatori Domiciliari. Tale elenco è stato istituito presso il Comune di Siena, in qualità di Comune capofila della zona socio-sanitaria senese.
3. I requisiti strutturali e organizzativi del servizio sono stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali e comunali.

TITOLO IV
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART. 8 – INFORMAZIONE SUI SERVIZI E FACILITA' DI ACCESSO

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:
 - favorire l'accesso ai servizi;
 - verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Le informazioni vengono fornite mediante documentazione scritta, on line sul sito del Comune, attraverso gli organi di informazione e mezzi di comunicazione telematica.
 Le scadenze di interesse e le modalità di presentazione delle domande sono comunicate con chiarezza attraverso l'accesso diretto agli uffici e la disponibilità del personale ivi preposto.

ART. 9 – INFORMAZIONE SUI SERVIZI

1. Per il monitoraggio continuo e puntuale della qualità dei servizi, il Comune coordina annualmente in base alle previsioni normative specifiche, la raccolta organica di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio, come sancito dalla normativa regionale in vigore.
2. Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta scritta e motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 10 - INTEGRAZIONE DI BAMBINI/E DISABILI E PREVENZIONE DELLO SVANTAGGIO E DELL'EMARGINAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale, in stretta collaborazione con i Servizi per l'Infanzia, le famiglie, i servizi sanitari competenti sul territorio ed il Servizio Sociale del Comune di Monteroni d'Arbia, garantisce il diritto all'inserimento e all'integrazione di bambini/e disabili, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale, nonché dagli accordi di programma provinciali vigenti.
E' garantito, altresì, l'inserimento di bambini/e in situazione di grave disagio relazionale e socioculturale, contribuendo in tal modo alla realizzazione di un programma costante di prevenzione, che rimuova ogni forma di svantaggio e di emarginazione.
Esso deve intendersi come un processo dinamico, dialettico, di sviluppo delle potenzialità soggettive e si deve basare sul rispetto e la valorizzazione della diversità della persona con deficit, che deve essere vista come risorsa, piuttosto che solo come portatrice di bisogni.
In quest'ottica assume una particolare rilevanza la costruzione di un progetto educativo, derivante dal confronto di tutte le Istituzioni e basato sulla messa in rete delle risorse umane e strumentali offerte dal territorio, il cui coordinamento è necessario anche per evitare interventi frazionati ed inutili dispersioni.
Tra queste risorse, un ruolo sempre più attivo deve essere riconosciuto alle famiglie, sia nella formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, sia nella loro verifica in itinere. L'adeguamento del sistema educativo ai bisogni di formazione e crescita della persona con handicap, la flessibilità organizzativa e di contenuti, aperta alla sperimentazione di strategie multidisciplinari, la progettazione congiunta, la realizzazione di progetti di orientamento e di continuità educativa, l'attenzione alla prospettiva della vita adulta, diventano elementi essenziali per la qualificazione del percorso di integrazione.

ART. 11 – ATTESTAZIONE HANDICAP E DIAGNOSI FUNZIONALE

1. Al momento dell'iscrizione al servizio educativo deve essere prodotta la documentazione sanitaria relativa al bambino di cui si chiede l'inserimento, per l'attivazione delle procedure e per assicurare l'inserimento scolastico del bambino e la relativa diagnosi funzionale, al fine di individuare le eventuali necessità assistenziali e/o sanitarie e le opportunità extrascolastiche da porre in atto per garantire l'adeguato sviluppo dell'alunno relativamente all'apprendimento, alla socializzazione e alla comunicazione.
2. All'inizio di ciascun anno scolastico, le educatrici elaborano un Piano Educativo Individualizzato (PEI) in collaborazione con l'insegnante impegnato nell'attività di sostegno ed in collaborazione con gli operatori che seguono l'alunno disabile.
3. Durante l'anno scolastico vengono effettuate le verifiche per la valutazione della pertinenza del PEI in relazione agli obiettivi educativi da perseguire.

ART. 12 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Presso il nido d'infanzia del Comune di Monteroni d'Arbia e presso le strutture private accreditate sul territorio, sono garantite adeguate forme di partecipazione.
2. La partecipazione delle famiglie si esprime anche mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo e di

piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.

3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
4. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita a un genitore.
5. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è di 2 anni, i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.
6. Il Comune coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta dei loro presidenti.

ART. 13 – ORGANI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli organi di partecipazione del nido d'infanzia sono costituiti da:
 - l'Assemblea dei genitori;
 - il Comitato di gestione.

1.1 L'Assemblea dei genitori

Ogni struttura organizza almeno due volte all'anno l'assemblea dei genitori dei bambini iscritti e del personale per discutere i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio, e sul processo di realizzazione del progetto educativo. Alle riunioni partecipa anche il coordinatore pedagogico.

L'assemblea dei genitori provvede a eleggere i propri rappresentanti all'interno del Comitato di gestione.

1.2 Il Comitato di gestione

Il Comitato promuove la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio ed elabora proposte sul suo funzionamento;

- mantiene i collegamenti con le realtà istituzionali e sociali operanti nel territorio;
- esprime pareri sul Regolamento del servizio;
- organizza le feste tradizionali;
- indice assemblee dei genitori;
- può dar vita ad incontri di lavoro coinvolgendo i genitori, i parenti, secondo i temi e le attività che intende svolgere.

I componenti di detto organismo possono essere sostituiti, durante il biennio, per dimissioni o per perdita dei requisiti specifici per i quali sono stati nominati. I componenti del Comitato uscente provvedono – alla scadenza dei due anni – al rinnovo dello stesso.

Il Comitato di gestione è composto da:

- n. 4 rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti (pari alla metà più uno dei componenti del Comitato), designati dall'assemblea dei genitori, di cui uno fa le funzioni di Presidente;
- il coordinatore degli educatori del nido d'infanzia;
- il coordinatore pedagogico comunale di tutti gli operatori dei servizi educativi e dell'infanzia;
- n. 1 rappresentante del personale educativo del nido d'infanzia, designato dal personale stesso;
- n. 1 rappresentante del personale non docente del nido d'infanzia, designato dal personale stesso;
- alle riunioni partecipa il Responsabile dell'Ufficio Servizi Scolastici del Comune, senza diritto di voto, quale consulente per l'Amministrazione Comunale;
- possono partecipare – inoltre – alle riunioni il Sindaco e l'Assessore alla Pubblica Istruzione, o esperti che il Comitato ritiene di dover consultare su pareri di carattere tecnico ed educativo.

Il Comitato di gestione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta va steso relativo verbale.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI: ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART. 14 – UTENZA POTENZIALE DEL SERVIZIO E AMMISSIONI

1. Possono essere ammessi alla frequenza del nido d'infanzia tutti i bambini residenti nel Comune di Monteroni d'Arbia, da 6 mesi di età fino al compimento di 36 mesi.
2. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di posti disponibili, una volta esaurite le domande dei residenti.

ART. 15 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. Il Comune e i soggetti gestori di un servizio educativo accreditato provvedono, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità ai servizi nei confronti dei potenziali utenti mediante appositi bandi pubblici.
2. I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.
3. Le domande di iscrizione per il sistema pubblico dei servizi vengono effettuate utilizzando appositi moduli, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.
4. Le domande di ammissione ai nidi d'infanzia devono essere presentate entro il termine stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale e reso noto mediante adeguate forme di comunicazione (vedi art. 8, comma 2).
5. Le domande di ammissione presentate fuori dai termini stabiliti saranno valutate ed eventualmente inserite nella seconda graduatoria di cui al successivo art. 16, comma, punto b.

ART. 16 – NIDO D'INFANZIA: GRADUATORIE DI ACCESSO

1. La ricettività del nido d'infanzia è fissata in un numero di 40 bambini.
2. Qualora il numero delle domande di iscrizione al nido d'infanzia superi il numero di posti disponibili, il Comune di Monteroni d'Arbia e gli altri soggetti gestori predispongono, garantendo la trasparenza della procedura, le proprie graduatorie di accesso.
3. Le assegnazioni vengono effettuate in base alla disponibilità dei posti che si rendono liberi all'inizio dell'anno educativo. Il numero dei posti disponibili, suddivisi per fasce di età, viene indicato, annualmente, nell'avviso di apertura delle iscrizioni. La graduatoria di accesso al nido verrà formata dai bambini inseriti nella prima graduatoria in base ai posti disponibili per la propria fascia di età (6-12 mesi, 12-23 mesi, 24-36 mesi).
4. L'amministrazione, in accordo con il servizio educativo e sulla base di una logica organizzativa, si riserva la possibilità di modificare i posti disponibili in base alle fasce di età per l'inserimento nella struttura.
5. I bambini già frequentanti sono ammessi di diritto al nuovo anno fino al compimento del progetto educativo, in base al principio di continuità didattica.
6. Il Comune di Monteroni d'Arbia – per il proprio nido d'infanzia - assume la Tabella Allegato "A" al presente Regolamento, relativa ai criteri e ai punteggi da attribuire alle

domande ai fini della composizione delle graduatorie, prevedendo comunque meccanismi che favoriscano l'accesso di bambini:

- portatori di handicap;
- adottati o in affidamento;
- il cui nucleo familiare sia in condizioni di disagio sociale;
- il cui nucleo familiare sia monoparentale;
- nel cui nucleo familiare entrambi i genitori siano occupati.

7. L'Ufficio Pubblica Istruzione istruisce le pratiche e formula le graduatorie sulla base dei criteri di cui all'allegato "A". A parità di punteggio, la priorità è riconosciuta al bambino nato prima. Per la valutazione di eventuali situazioni particolari viene convocata la Commissione Consiliare Pubblica Istruzione, la quale esprime parere consultivo.
8. Le ammissioni presso il nido d'infanzia comunale vengono effettuate, per ogni anno educativo (nei mesi di maggio – giugno), sulla base di tre distinte graduatorie:
 a. una prima graduatoria contenente le domande dei bambini ammessi, sulla base dei criteri e dei punteggi di cui alla Tabella Allegato "A" e suddivisi per fascia di età;
 b. una seconda graduatoria contenente le domande di ammissione presentate fuori dai termini stabiliti, che saranno accolte solo a completamento della prima graduatoria ordinata sulla base dei criteri e dei punteggi di cui alla Tabella Allegato "A" e suddivisi per fascia di età;
 c. una terza graduatoria riguardante le domande di bambini non residenti ordinati in base all'età che saranno accolte solo ad esaurimento della seconda graduatoria.
9. Successivamente all'approvazione delle graduatorie l'Ufficio Istruzione informa le famiglie attraverso le modalità indicate negli articoli precedenti.
10. Le graduatorie di cui ai punti precedenti, possono subire variazioni durante l'anno educativo nel caso di:
 a. scorrimento,
 - a seguito di rinuncia formale da parte degli aventi diritto;
 - a seguito di assegnazione eventuale di posti convenzionati all'asilo nido privato accreditato;

 b. nuovi inserimenti,
 – nella seconda graduatoria, a seguito di domande ammesse oltre i tempi stabiliti secondo i criteri ammessi al punto 8, lettera b, di cui sopra;

 c. cancellazioni d'ufficio per assenza ingiustificata;

 d. esiti dei controlli ASL sulla regolarità delle situazioni vaccinali.

11. Le graduatorie dei bambini ammessi e non ammessi saranno aggiornate nel mese di settembre e nel mese di gennaio.

ART. 17 – NIDO D'INFANZIA: ORGANIZZAZIONE E FREQUENZA

1. Il nido d'infanzia comunale sarà aperto dal mese di settembre al mese di luglio compreso, con le sole interruzioni per le festività nazionali o riconosciute, il 24 dicembre (vigilia di Natale), il 31 dicembre (ultimo dell'anno) e il 25 febbraio (festa Santo Patrono).
2. Il servizio sarà aperto dal lunedì al venerdì con orario 7,30/16,00. I bambini potranno accedere al nido dalle ore 7,30 alle ore 9,30 e potranno uscire dopo pranzo (dalle ore 12,30 alle ore 14,00) o dopo il sonno (dalle ore 15,30 alle ore 16,00).
3. Gli ambientamenti dei bambini al nido iniziano nel mese di Settembre. Durante il periodo dell'ambientamento uno dei genitori è tenuto ad essere presente per collaborare con il personale educativo, al fine di agevolare il bambino nella conoscenza e nell'accettazione del nuovo ambiente. La data di inizio di ogni ambientamento è concordata con i genitori durante l'assemblea che gli educatori sono tenuti ad organizzare prima dell'apertura del servizio. Di regola è previsto l'inizio della fase di ambientamento in una delle tre decadi di suddivisione del mese

(ambientamenti dal 1° al 10, dall'11 al 20 e dal 21 al 30). La quota a carico delle famiglie è attribuita in base alla decade di inserimento del bambino.

4. La fornitura dei pannoloni è a carico delle famiglie.
5. La frequenza dei bambini presso il nido deve avere carattere di continuità, per consentire il massimo beneficio ai bambini e alle loro famiglie, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi.
6. In caso di assenza del bambino la famiglia deve darne comunicazione al personale dell'asilo specificando anche i motivi dell'assenza e la durata prevista. In caso di malattia che comporti l'assenza dal nido per 30 giorni (e fino al 60° giorno di malattia) consecutivi, documentati da certificato medico, viene concessa una riduzione del 30% della quota mensile. Il certificato va presentato all'Ufficio Istruzione insieme alla richiesta di riduzione. Non saranno concesse ulteriori riduzioni per il proseguimento della malattia oltre il 60° giorno, anche in presenza di certificato medico.
7. Gli ammessi che, senza giustificato motivo, non vengono inseriti nei tempi concordati restano a lungo assenti o frequentano in modo irregolare ed egualmente ingiustificato, possono essere dimessi dall'asilo nido. In ogni caso la famiglia sarà tenuta al pagamento della quota mensile fino al mese di dimissione compreso.
8. Le famiglie utenti che intendono rinunciare al posto e dimettere il figlio dal nido, devono darne comunicazione scritta all'Ufficio Istruzione. In questi casi le famiglie sono tenute a pagare la quota mensile fino al mese di notifica della rinuncia compreso.
9. Le famiglie che intendono dimettere i propri figli dal mese di marzo al mese di luglio devono pagare il 70% della quota mensile fino al mese di luglio compreso, nel caso di impossibilità a ricoprire il posto vacante. Casi particolari – come, ad esempio, trasferimenti di residenza o altri gravi motivi di ordine socio–economico verranno valutati dalla Commissione Consiliare Istruzione.
10. Il Comune promuove l'adozione dei criteri di ammissione e di frequenza dei servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

ART. 18 – RETTE

1. Il Comune di Monteroni d'Arbia determina, con apposito atto della Giunta Comunale, ogni anno, i criteri e le quote per la partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi.
2. La Giunta Comunale, nello stabilire i criteri di determinazione delle rette di cui sopra può prevedere, in presenza di particolari situazioni (reddituali o di assenze per malattia), meccanismi di riduzione.
3. La verifica di ogni dato riguardante la situazione reddituale della famiglia viene effettuata secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.

TITOLO VI
GESTIONE EDUCATIVA E ORGANIZZAZIONE INTERNA

ART. 19 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO

1. Il Comune di Monteroni d'Arbia assicura le funzioni di direzione organizzativo gestionale e di coordinamento pedagogico dei servizi per la prima infanzia, inseriti nel

sistema pubblico dell'offerta. Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:

- verifica ed approvazione del progetto educativo dei servizi, elaborato dai Responsabili del gruppo educatori, sentito anche il parere dei rispettivi Comitati di Gestione;
- indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
- promozione e verifica dell'attuazione di attività di formazione permanente e aggiornamento;
- promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
- promozione e monitoraggio della qualità;
- sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.

2. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse sul territorio.

ART. 20 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO INTERNO

1. Il personale - educativo e ausiliario - è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.
2. Il personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori.
3. Il Gruppo degli operatori, con il relativo Responsabile, nel quadro degli indirizzi dati, risponde dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
4. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei Servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, ecc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.
5. Educatori e operatori, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza, così come per l'attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento.
6. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi.

ART. 21 – FORMAZIONE PERMANENTE

1. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente.

ART. 22 – SERVIZIO DI REFEZIONE

1. Nei servizi in cui sia previsto, viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale.
2. Una apposita dieta alimentare viene predisposta e aggiornata sulla base di indicazioni provenienti da specialisti del settore.

TITOLO VII
NORME IGIENICO-SANITARIE

ART. 23 - RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI PUBBLICI

1. Il Comune di Monteroni d'Arbia e comunque i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia sono tenuti ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
 - informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
 - disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

ART. 24 – AMMISSIONE

1. Tutti i bambini che frequentano il nido d'infanzia devono essere in regola con le vaccinazioni previste per legge.
 Qualora si verifichi la richiesta di iscrizione di un bambino non sottoposto alle vaccinazioni (sia quelle obbligatorie che quelle raccomandate), la stessa sarà oggetto di istruttoria da parte dell'ufficio, al fine di poter valutare il suo accoglimento in base alle condizioni epidemiologiche contingenti.
 L'amministrazione è tenuta a segnalare agli Uffici di Igiene e Sanità Pubblica e al Ministero della Salute la scheda di segnalazione degli alunni che non hanno assolto l'obbligo vaccinale e che sono stati inseriti presso un servizio educativo della prima infanzia.
2. Al momento dell'ambientamento al nido d'infanzia (primo anno di frequenza) deve essere acquisito un certificato medico, rilasciato dal pediatra di famiglia, attestante che il bambino è esente da malattie infettive e diffusive, ovvero il non impedimento alla frequenza di comunità. ***Tale certificato non è, di norma, richiesto per gli anni successivi di frequenza ma deve essere presentato dai genitori dei bambini provenienti da altre strutture educative.***

ART. 25 – RIAMMISSIONE A SEGUITO DI ASSENZA

1. In tutti i casi in cui il bambino rimane assente dal nido, per più di 5 giorni consecutivi deve essere acquisita certificazione medica per la riammissione.

ART. 26 – COMPORTAMENTO CON IL BAMBINO MALATO

1. Competenze degli educatori:
- nel caso in cui il bambino presenti il sospetto di una malattia infettiva e in tutti i casi di malattia acuta (febbre, vomito ripetuto, tre o più scariche di diarrea nella giornata,

congiuntivite, stomatite) i genitori o loro delegati devono tempestivamente essere informati e invitati a ritirare il bambino;
- in caso di allontanamento, la riammissione è sempre subordinata alla presentazione di certificato medico, anche se l'assenza è inferiore ai 5 giorni;
- al Nido d'infanzia non possono essere somministrati medicinali di qualsiasi genere se non su richiesta scritta del medico curante che attesti la necessità di somministrazione nelle ore che il bambino è presente nel servizio.

2. Competenze della Struttura Sanitaria:
- in caso di diarrea di sospetta natura infettiva (più di 3 scariche nella giornata) in due o più bambini presenti nella struttura, gli educatori e gli insegnanti inoltrano una segnalazione alla struttura sanitaria territorialmente competente (Presidio Distrettuale) che provvederà, ove valutato necessario, alla effettuazione di indagini coprocolturali a tutti i bambini e agli educatori, finalizzate alla ricerca di patogeni;
- in caso di positività dovrà essere ottemperato al disposto della circolare n°4 Min. Sanità 13/03/1998;
- in caso di persistente positività dell'esame coprocolturale la riammissione verrà valutata, per il singolo caso, dal pediatra del bambino e dal medico della Struttura Sanitaria.

TITOLO VIII
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

ART. 27 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) disciplinati dal presente regolamento, eccetto i servizi gestiti dal Comune di Monteroni d'Arbia. I requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento sono stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali e comunali in vigore al momento dell'atto.

TITOLO IX
NORME FINALI

ART. 28 – NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

NOTE ED APPUNTI:

……..

……..

ALLEGATO A

CRITERI E PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE.

Nella prima colonna fare una crocetta (x) accanto alle voci rappresentanti la Vostra situazione.

(x)	Situazione considerata	Punteggio	Documentazione richiesta
	Bambini portatori di handicap	Ammessi di diritto	Certificazione specialistica della U.S.L.
	Orfani di entrambi i genitori	Ammessi di diritto	Autodichiarazione
	In condizioni familiari di grave emergenza socio-sanitaria su segnalazione del Servizio Sociale USL.	Ammessi di diritto	Relazione Assistente Sociale e valutazione ufficio Servizi Sociali.
	Bambini adottati o in affido temporaneo	Punti 3	Autodichiarazione
	Genitore gravemente infermo, handicappato o invalido (non inferiore al 75%)	Punti 12	Certificazione medica
	Sorella/fratello gravemente infermo, handicappato o invalido (non inferiore al 75%)	Punti 10	Certificazione medica
	Altro componente del nucleo familiare gravemente infermo, handicappato o invalido (non inferiore al 75%)	Punti 8	Certificazione medica
___ ___ ___	Nucleo fam. monoparentale: a) decesso, carcerazione di uno dei due genitori, b) figlio naturale riconosciuto da un solo genitore, c) nucleo in cui sia documentabile la mancanza di un genitore per separazione legale o divorzio, esclusivo affidamento ad un solo genitore.	Punti 8	Autodichiarazione, fatta salva la documentazione richiesta al punto c)
	Nucleo con genitori separati e con affidamento congiunto documentabile	Punti 4	Autodichiarazione e documentazione del Tribunale.
	Per ogni ulteriore figlio convivente (l'età deve essere riferita al 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la domanda) sotto i tre anni	Punti 2	Autodichiarazione
	Per ogni ulteriore figlio convivente (l'età deve essere riferita al 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la domanda) sopra i tre anni	Punti 1	Autodichiarazione
	Genitori occupati a tempo pieno	Punti 3 ciascuno	Autodichiarazione
	Genitori occupati part-time (uguale o	Punti 2 ciascuno	""

	inferiore a 24 ore settim.)		
	Genitori disoccupati o studenti non lavoratori	Punti 0,50 ciascuno	Disoccupato: iscrizione al Centro per l'Impiego. Studente: iscrizione in corso regolare di studio, o max. 1 anno fuori corso.
	Luogo di lavoro in Comune della Provincia	Punti 1	Autodichiarazione
	Luogo di lavoro in Comune fuori Provincia	Punti 2	""
	Per ciascun nonno non disponibile per: decesso o residenza in altro Comune oltre 30 km., lavoro, età superiore ai 70 anni, stato di invalidità (non inferiore al 75%), stato di invalidità di familiare convivente (non inferiore al 75%);	Punti 0,50 ciascuno	Autodichiarazione. Per la malattia attestato di invalidità
	Nel caso di parità di punteggio sarà data preferenza alla maggiore età.		